

Determinazione 24 settembre 2019 N. 6/2019

Determinazione del prezzo di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017 ai fini del calcolo delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2020.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E
UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Il 24 settembre 2019

Visti:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 2003/96/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 (di seguito: decreto legge 210/15), convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 (di seguito: legge 21/16);
- il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (di seguito: decreto legge 244/16), convertito con modificazione in legge 27 febbraio 2017, n. 19 (di seguito: legge 19/17);
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);

Sede legale
Milano
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122
tel. (+39) 02 65565.200
fax (+39) 02 65565.266

Ufficio Milano
Piazza Cavour, 5 - 20121
tel. (+39) 02 65565.1
fax (+39) 02 65565.266

info@arera.it
www.arera.it

- il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione dell'Autorità 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 915/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 481/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 481/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 922/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 922/2017/R/eel);
- la determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità 27 settembre 2018, n. 13/18 (di seguito: determina 13/18);
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 del 28 giugno 2014 "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" (di seguito: Comunicazione 2014/C 200/01);
- le sezioni 3.7.2 e 3.7.3 delle "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" di cui alla Comunicazione 2014/C 200/01 (di seguito: Linee Guida).

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 167/17, il Ministro dello Sviluppo Economico ha adottato, in data 21 dicembre 2017, il decreto, recante "Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore";
- il decreto 21 dicembre 2017 persegue la finalità di riordinare il sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, prima disciplinato dal decreto 5 aprile 2013 (attuativo delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia ai sensi del decreto legge 83/12), al fine di armonizzarlo alle disposizioni comunitarie in materia;
- la nuova disciplina delle agevolazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica definita dal decreto 21 dicembre 2017 ha decorrenza dal 1 gennaio 2018;
- con la deliberazione 921/2017/R/eel l'Autorità ha adottato le disposizioni necessarie ad attuare il nuovo meccanismo di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, disciplinato dal decreto 21 dicembre 2017, a valere dal 1 gennaio 2018;
- in attuazione alla deliberazione 921/2017/R/eel, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) ha reso disponibile un portale ai fini della creazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2018 (dal 15 maggio/1 giugno 2018 fino al 9 luglio 2018), primo anno del nuovo regime delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 21 dicembre 2017.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 5, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017 prevede che, ai fini del calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL dell'impresa si applica l'allegato 4 alle Linee Guida, tenuto conto, tra l'altro, che il prezzo dell'energia elettrica è assunto pari al prezzo medio per utenti finali con livelli simili di consumo ed è calcolato dall'Autorità, distintamente per livelli di tensione, sommando il prezzo di mercato dell'energia elettrica, gli oneri di rete, le tasse vigenti e gli oneri di sistema al netto delle agevolazioni, nell'ultima annualità del periodo di riferimento;
- con la deliberazione 921/2017/R/eel, l'Autorità ha fissato il valore del prezzo dell'energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), del decreto 21 dicembre 2017 per l'anno 2016, ultima annualità del periodo di riferimento 2014-2016, per l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2018;
- con la medesima deliberazione 921/2017/R/eel l'Autorità ha stabilito che il prezzo di riferimento di cui al precedente alinea si applica sia all'energia prelevata dalla rete pubblica sia all'energia consumata ma non prelevata dalla rete pubblica; e che, in quest'ultimo caso, si utilizzano le sole aliquote espresse in centesimi di euro per kWh per il livello di tensione corrispondente al POD dell'impianto di produzione o, nel caso di reti private, al POD di interconnessione alla rete pubblica;
- il comma 4.3 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel prevede che il prezzo di riferimento di cui al precedente alinea è aggiornato con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, sentito il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale;
- con la determina 13/18 il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, sentito il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, ha aggiornato il prezzo di riferimento dell'energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), del decreto 21 dicembre 2017 per l'anno 2017, ai fini della raccolta dei dati per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza 2019 (secondo anno relativo al nuovo regime delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto 21 dicembre 2017), confermando la metodologia già utilizzata per la determinazione del medesimo valore per l'anno 2016.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 210/15, come successivamente modificato in sede di conversione dalla legge 21/16, prevede che l'Autorità provvede: "ad adeguare, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa";
- l'articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/16, come successivamente modificato in sede di conversione dalla legge 19/17, ha modificato il termine di decorrenza delle

disposizioni contenute nella sopra richiamata norma primaria, fissandolo all'1 gennaio 2018 invece che all'1 gennaio 2016;

- con la deliberazione 481/2017/R/eel l'Autorità ha definito le caratteristiche principali e sostanziali della nuova struttura tariffaria degli oneri generali per clienti non domestici a partire dall'1 gennaio 2018;
- in particolare, la deliberazione 481/2017/R/eel ha previsto che la nuova struttura degli oneri generali da applicare agli utenti non domestici:
 - sia relativa alle componenti A2, A3, A4, A5, As, MCT, UC4 e UC7, vigenti fino al 31 dicembre 2017;
 - le suddette componenti siano riunite in due soli raggruppamenti: “oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione” e “rimanenti oneri generali”;
 - ciascuno dei suddetti due raggruppamenti abbia una struttura trinomia: un'aliquota unitaria espressa in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, un'aliquota unitaria espressa in centesimi di euro/kW/anno e un'aliquota unitaria espressa in centesimi di euro/kWh;
 - ai fini dell'applicazione dell'aliquota espressa in centesimi di euro/kW/anno, di cui al precedente alinea, la nozione rilevante di potenza sia quella prevista dal TIT al fine dell'applicazione delle tariffe di rete;
- con la deliberazione 481/2017/R/eel, l'Autorità ha pertanto stabilito che le aliquote degli oneri generali e delle ulteriori componenti, in esito alla riforma prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 210/15, come convertito in legge 21/16, siano distinte nei seguenti raggruppamenti:
 - i. “Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione” (A_{SOS}), differenziati quanto all'applicazione delle classi di agevolazione, ivi inclusi i clienti non agevolati (ossia ad agevolazione zero);
 - ii. “Rimanenti oneri generali” (A_{RIM});
 - iii. Componenti perequative UC3 e UC6;
- con la deliberazione 922/2017/R/eel l'Autorità ha, tra l'altro, apportato le modifiche al TIT, a valere dal 1 gennaio 2018, conseguenti:
 - alle disposizioni della deliberazione 481/2017/R/eel concernente la struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per i clienti non domestici, di competenza dell'Autorità;
 - alle disposizioni della deliberazione 921/2017/R/eel, in attuazione del decreto 21 dicembre 2017, in materia di riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica.

RITENUTO OPPORTUNO:

- ai fini della raccolta dei dati per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza 2020, sentito il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale:
 - procedere all'aggiornamento del prezzo di riferimento dell'energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), del decreto 21 dicembre 2017 per l'anno 2018, ultima annualità del periodo di riferimento 2016-

2018, per l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2020;

- ai fini di quanto previsto al precedente alinea, confermare la metodologia già utilizzata per la determinazione del medesimo valore per gli anni anno 2016 e 2017, tenendo conto della struttura tariffaria degli oneri generali e delle ulteriori componenti definita dalle deliberazioni 481/2017/R/eel e 921/2017/R/eel;
- confermare le modalità di applicazione del prezzo di riferimento di cui ai precedenti alinea all'energia consumata ma non prelevata dalla rete pubblica di cui alla deliberazione 921/2017/R/eel.

DETERMINA

1. Ai fini del calcolo delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto 21 dicembre 2017 relative all'annualità di riferimento 2020, il prezzo di riferimento dell'energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017 per l'anno 2018 è determinato, per ciascun livello di tensione, in relazione al numero di punti di prelievo e ai consumi come definito nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
2. La presente determinazione è trasmessa al Ministero dello Sviluppo economico e alla Cassa.
3. La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità.

Milano, 24 settembre 2019

Il Direttore
Andrea Oglietti